



Mefop

La tassazione della RITA

Roma, 18 aprile 2017

Milano, 26 aprile 2017

Avv. Flavio De Benedictis

RITA = nuova prestazione in K



Art.1, commi 188-193, Legge 232/2016 (Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA).

«188. (...) le prestazioni delle forme pensionistiche complementari (...) possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di (...) «Rendita integrativa temporanea anticipata» (**RITA**) (...) consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto»

RITA: «istituto innovativo, che va ad aggiungersi alle prestazioni pensionistiche già erogabili» ex d.lgs. 252/2005 e, per i dipendenti pubblici interessati, ex d.lgs. 124/1993, (...) «caratteristiche di tale prestazione, consistenti nell'erogazione di un capitale, seppur frazionato» (...) applicabili «i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche» (Covip prot. 1174 del 22.03.2017)

RITA: la base imponibile



Art.1, comma 189, Legge 232/2016

La parte imponibile della RITA

- **determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare**
- assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a FPC con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali
- se la data di iscrizione alla FPC è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15

RITA: l'imputazione di montanti



Art.1, comma 190, Legge 232/2016

- Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate
- ai fini della determinazione del relativo imponibile
- prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007

RITA e dipendenti pubblici



Art.1, comma 191, Legge 232/2016

Le disposizioni civili e fiscali della RITA

- **si applicano anche ai dipendenti pubblici** che hanno aderito alle FPC loro destinate

Quale imputazione ai montanti?



«Le somme erogate a titolo di RITA» imputate ai vari M1, M2 ed M3, ai fini della determinazione del relativo imponibile, da intendersi come

- somme materialmente erogate dalla FPC all'aderente?

ovvero

- porzione di montante da erogare in modalità frazionata?

Esempio di imputazione



M1 = 40.000

M2 = 20.000

M3 = 40.000

RITA richiesta = 50.000 (80% M1 e 20% M2)

RITA erogata nel 2017 = 25.000

(tutta in M1 vs. 80% M1 e 20% M2)

RITA erogabile nel 2018 = 25.000

(15.000 in M1 + 10.000 in M2 vs. 80% M1 e 20% M2)

Quale base imponibile?



- La parte imponibile della RITA è «**determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare**»

Disposizioni

- sulle prestazioni pensionistiche in capitale?
- sui riscatti?
- sulle anticipazioni?
- sulle prestazioni pensionistiche in forma di rendita?

L'attività di conguaglio su M1 ed M2



Mefop

- La tassazione delle anticipazioni corrispondenti ad M1 ed M2 è provvisoria in quanto soggetta a conguaglio all'atto della erogazione della prestazione definitiva
 - nel calcolare l'imposta sulla prestazione definitiva in forma di capitale si computano anche le somme già erogate a titolo di anticipazione
 - dall'imposta così calcolata sulla prestazione definitiva è scomputata la ritenuta fiscale a suo tempo applicata sull'anticipazione
- Se la prestazione definitiva è un riscatto c.d. volontario, le somme erogate a titolo di anticipazione (per la parte corrispondente ad M2) concorrerà a formare l'importo di redditi tassati in via ordinaria
 - **conguaglio tassazione separata con tassazione sostitutiva?**
- Se dal conguaglio risulta una eccedenza di imposta, questa può essere compensata con ritenute di Irpef ordinaria sui riscatti c.d. volontari o con ritenute a titolo di imposta su parte di prestazione M3

La doppia tassazione dei rendimenti



Mefop

- ▶ Previgente comma 2 art. 20 del Tuir: scomputo dei redditi già tassati solo se la prestazione in forma di capitale non era superiore a un terzo dell'importo complessivamente maturato
 - sempre scomputati i contributi non dedotti
- ▶ L'abrogazione dell'art. 20 del Tuir determina l'inefficacia della norma sulla doppia tassazione dei rendimenti (anche per le prestazioni maturate prima del 01.01.2007)
- ▶ La doppia imposizione dei rendimenti continua ad operare nel caso in cui si applica il regime vigente al 31.12.2006 anche alle prestazioni relative ad M3: "vecchi iscritti" che non optano per l'art.11 d.lgs. 252/2005
- ▶ Previgente comma 3 art. 20 del Tuir: le anticipazioni sono soggette ad imposta per il loro intero importo, salvo conguaglio
 - sempre scomputati i contributi non dedotti

Imponibile RITA = K per i “nuovi” iscritti



Mefop

B1 = $K1 - C - 309,87 \text{ €} \times \text{quota di TFR} \times \text{anni (e frazione) fino al 31/12/2000}$

K1 = RITA per la parte riferita ad M1 (somma aumentata di pregresse anticipazioni)

C = contributi del lavoratore versati fino al 31/12/2000

B2 = $K2 - \text{contributi non dedotti} - \text{rendimenti (sempre?)}$ (riferibili proporzionalmente a K2)

K2 = RITA per la parte riferita ad M2 (somma aumentata di pregresse anticipazioni)

B3 = $K3 - \text{contributi non dedotti} - \text{rendimenti}$ (riferibili proporzionalmente a K3)

K3 = RITA per la parte riferita ad M3

a = aliquota della ritenuta dal 15 al 9%

Imposta trattenuta dalla FPC = $a \times (B1 + B2 + B3) - \text{ritenuta pregressa anticipazione}$

I “vecchi iscritti” a FP preesistenti



“Vecchio iscritto”



iscritto ad un FP preesistente entro il 28 aprile 1993

FP preesistente



fondo istituito entro il 15 novembre 1992

Risoluzione 102/E del 26.11.2012



- Risoluzione 102/E/2012: visto il dirimente pronunciamento Cassazione SS.UU. 13642/2011, alle prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31/12/2000 erogate in forma di capitale da FP a c.d. “vecchi iscritti” si applica la ritenuta del 12,50%
- Tale ritenuta si applica limitatamente alla quota che, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal Fondo, risulti essere costituita dal “rendimento netto” inteso
 - non come quota meramente residuale rispetto ai contributi
 - ma come somma “*imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del Fondo*”

Regime transitorio per i “vecchi iscritti”



- ▶ Alle prestazioni accumulate fino al 31/12/2006 continua ad applicarsi il regime tributario vigente a tale data
 - Le prestazioni in capitale accumulate fino al 31/12/2000 ed erogate a un vecchio iscritto sono tassate con aliquota TFR

- ▶ Alle prestazioni accumulate dal 01/01/2007
 - A. è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11
 - B. ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31/12/2006 (anche) sul montante accumulato a partire dalla data del 01/01/2007

Imponibile RITA = K “vecchi” iscritti



Mefop

$$B1 = K1 - C$$

K1 = RITA per la parte riferita ad M1 (+ anticipazioni) (**– Rendimenti finanziari M1?**)

C = contributi del lavoratore versati fino al 31/12/2000 (in base al rapporto K1/M1)

B2 = K2 – contributi non dedotti – rendimenti (**sempre ?**) (in base al rapporto K2/M2)

K2 = RITA per la parte riferita ad M2 (somma aumentata di pregresse anticipazioni)

B3 = K3 – contributi non dedotti – rendimenti (riferibili proporzionalmente a K3)

K3 = RITA per la parte riferita ad M3

a3 = aliquota della ritenuta dal 15 al 9%

Imposta trattenuta dalla FPC = $a \times (B1 + B2 + B3)$ – ritenuta pregressa anticipazione

Imponibile RITA = rendita



Mefop

- $R1 = M1 - K1$

Imponibile pari all'87,5% di R1

- $R2 = M2 - K2$

Imponibile al netto dei redditi già tassati e contributi non dedotti in base al rapporto $R2/M2$

- $R3 = M3 - K3$

Imponibile al netto dei redditi già tassati e contributi non dedotti in base al rapporto $R3/M3$

- NO imposizione 26% su c.d. rivalutazione annua della Rendita
differenza tra rata di rendita effettivamente erogata e c.d.
rendita base

Appeal fiscale della RITA



- M1 → sostitutiva 15-9%
- M2 → sostitutiva 15-9%
- M3 → sostitutiva 15-9%

▶ Prestazioni in capitale

- M1 → separata (aliquota media RR o aliquota tfr)
- M2 → separata (aliquota media RR) o Irpef per riscatti volontari
- M3 → sostitutiva 15-9% o 23% per riscatti perdita requisiti

▶ Prestazioni in rendita

- M1 → Irpef (imponibile al 87,5%)
- M2 → Irpef
- M3 → sostitutiva 15-9%

Art. 10-bis legge 212/2000

Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale (in vigore dal 2016)

- ▶ Configurano abuso del diritto una o più **operazioni prive di sostanza economica** che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti
 - tali operazioni non sono opponibili all'Agenzia delle entrate, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi (tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni)
- ▶ operazioni prive di sostanza economica:
 - fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali
- ▶ vantaggi fiscali indebiti:
 - benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario